



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Ufficio Fallimentare

R.G.11 /2022

il giudice delegato;

letto il ricorso presentato da MORMILE MARIA RITA

con cui è stato presentato un piano del consumatore di chi si è chiesta, in via principale, l'omologa;

ritenuto, allo stato, non sussistere elementi di inammissibilità del piano presentato; visto l'art. 10 L. 3012;

fissa udienza al 23.9.22 ORE 11,50

disponendo la comunicazione della proposta e del presente decreto ai creditori almeno 30 gg prima

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

avvisa il proponente che sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

avvisa i creditori che gli stessi potranno fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta almeno dieci giorni prima dell'udienza sopra fissata. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui e' stata loro comunicata;

dispone la pubblicazione del presente decreto e di copia del ricorso, omesse le informazioni concernente lo stato di salute, sul sito del tribunale di Genova tramite il portale Astegiudiziarie.it;

Genova, il 11/07/2022

il Giudice

Andrea Balba

Avvocato
Vittoria Romaniello
Piazzale Castagnara n.17 - cap 35010 Cadoneghe (PD)
Tel 366.2007083 - 049. 2324149 fax 0523.1613081

TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA

Sezione Fallimentare

Ricorso per l'ammissione alla Procedura di

Piano del Consumatore

ex art 9 e s.s. legge n. 3/12

Nell'interesse della Signora,

MORMILE MARIA RITA (C.F. MRMMR50D969E) nata a Genova il 28.03.1950 ed

lvi residente alla via Leonardo Montalcio n.30, rappresentata e difesa dall'avv. Vittoria Romaniello (C.F. RMNVTR79S49L6285) del Foro di Piacenza ed effettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, nel suo studio in via Cadoneghe (PD) alla via Piazzale Castagnara n.17, giusta procura in colice al presente atto.

Si dichiara, fin da ora, di voler ricevere ogni comunicazione e avviso di cancelleria, ai sensi di legge, al seguente nr di fax 0523.1613081 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata vittoria.romaniello@ordineavvocatipec.it

PREMESSO CHE

ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 successive modifiche, e cioè lo ricorrente:

1. risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge. Dunque, la ricorrente si trova "in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente";
2. non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/2012;

Vittoria Romaniello

3. non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione), né beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
4. non ha subito per cause a lei imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore;
5. non ha determinato la situazione di sovratindebitamento con colpa grave, malafede e frode;
6. ha depositato, presso l'OCC costituita presso Ordine dei Dottori Commercialisti di Genova, istanza al fine di ottenerne la nomina di un gestore, così da poter usufruire delle procedure previste dalla summenzionata normativa;
7. all'esito di tale istanza, l'Organismo di Composizione della Crisi costituito, ha nominato quale gestore il dott. Simone Sebastiani, che ha accettato l'incarico;
8. la scrivente difesa ha quindi chiesto al suddetto professionista la redazione della relazione ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis L.3/12, contenente: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei casi della procedura; e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile;
9. Il Gestore, dopo incontri e richieste ha peraltro, provveduto a redigere la richiesta relazione cui ci si riporta integralmente, attestando il piano proposto e di cui meglio in appresso;

Tutto ciò premesso l'istante



CHIEDE

di essere ammessa alla procedura "piano del consumatore" a norma degli articoli 9 e s.s. della L. 3/12, secondo la proposta di cui al prosieguo del presente atto, corredata dalla relazione attestante la fattibilità della stessa del dott. Simone Sebastiani.

In particolare, al fine di dare al Giudicante una visione complessiva della vicenda che occupa, si espone brevemente la storia del debitore.

STORIA DELLA RICORRENTE E CAUSE DI SOVRAINDEBITAMENTO

La signora Mormile Maria Rita vive a Genova, è pensionata dal 2010 e percepisce una pensione mensile di circa € 1.400,00, oggi gravata da una cessione del quinto dello stipendio con rata da € 325,00.

Il nucleo familiare è costituito dall'istante che vive in un immobile di proprietà della figlia e di cui detiene il diritto di usufrutto al 50%.

Nei 2012, la signora Mormile accende il finanziamento con Findomestic dell'importo di € 25.000,00, con somma versata sul conto corrente della stessa, al netto dei costi legati al finanziamento, di € 18.177,18 e richiede una linea di credito sempre a Findomestic pari ad € 5.000,00. Tale finanziamento veniva richiesto in quanto dovevano essere eseguiti dei lavori al condominio che richiedevano un esborso economico importante e anche perché aveva avuto improvvisi in casa e spese dentistiche da sostenere, oltre a dare un aiuto materiale alla sua unica figlia. Purtroppo, con la sola pensione, avendo già in corso un finanziamento con Banca Carige con rata da € 280,00 circa, non era in grado di far fronte a tutte le spese correnti.

Ecco perché si rivolge a Findomestic per una linea di credito di € 5.000,00 e nel luglio del 2012 sottoscrive il finanziamento di € 25.000,00 che aveva una durata di 7 anni e una rata mensile pari ad € 428,50.

La situazione della signora Mormile al luglio 2012 era la seguente: pensione da € 1.581,00 e due finanziamenti e una linea di credito, sempre Findomestic, per un importo totale di rate mensili pari ad € 828,50. La soglia di povertà assoluta nel 2012, in base ai parametri Istat, era pari ad euro 776,79. Il residuo della pensione

*Signora Mormile
Rita*

percepita nel 2012 pari ad € 1.581,00, al netto dei finanziamenti, era pari ad € 752,50, quindi al di sotto della soglia di povertà. Con il residuo della pensione la signora Mormile non era neanche in grado di provvedere alle spese di sostentamento.

Per poter provvedere alle spese di sostentamento quotidiano, nel 2013 richiede nuova liquidità a Findomestic ed ottiene un ulteriore importo, pari ad € 13.529,11, a mezzo di bonifico in data 18.11.2013. A questo punto la rata del finanziamento passa da € 428,50 ad € 633,80. L'istante, di fatto, con la liquidità ottenuta riusciva a saldare le rate dei finanziamenti accesi per non essere morosa. Per lo stesso motivo sottoscrive nel 2015 una cessione del quinto dello stipendio con Unicredit, rinnovata nel 2018.

La situazione della signora Mormile a febbraio 2015 era la seguente: pensione di € 1.650,00 circa, tre finanziamenti ed una linea di credito, per un importo totale di rate mensili pari ad € 1.070,00 circa. La soglia di povertà assoluta nel 2015, in base ai parametri Istat, era pari ad € 788,13. Il residuo della pensione percepita nel 2015 pari ad € 1.630,00, al netto dei finanziamenti, era pari ad € 580,00, quindi al di sotto della soglia di povertà. Con il residuo della pensione la signora Mormile non era neanche in grado di provvedere alle spese di sostentamento.

Nel 2016, proprio perché non riusciva più a soslenere le spese quotidiane, richiede ed ottiene un nuovo finanziamento da Findomestic pari ad € 56.635,00, oltre interessi con la restituzione in 9 anni con rate da € 824,00. Al netto dei costi legati al finanziamento e dell'estinzione del finanziamento precedente, l'importo che viene versato alla signora Mormile è pari ad € 23.195,45 sempre a mezzo bonifica ricevuto da Findomestic in data 19.04.2016.

Ovviamente quest'ulteriore finanziamento ha reso ancora più difficile per la signora provvedere alle spese di sostentamento in quanto il residuo della pensione era sempre più al di sotto della soglia di povertà assoluta.

Al fine di ridurre il debito verso Findomestic e, quindi, l'importo della rata, rinegocia la cessione del quinto dello stipendio con Unicredit, oggi regolarmente pogata. Recatosi, però, presso gli uffici di Findomestic, le riferiscono che era possibile ridurre il debito, ma non anche la rata.

S. Mammì

A quel punto la signora Mormile si è trovata in una situazione ancora più complessa in quanto i finanziamenti da pagare erano tre oltre alle rate delle linee di credito sempre concesse da Findomestic.

Nella situazione in cui si trovava, ha utilizzato l'ulteriore liquidità per vivere e per pagare le rate dei finanziamenti occesi.

Giava evidenziare che l'istante vive da sola e, quindi, qualsiasi spesa di gestione domestica e imprevisti sono a suo carico e, pertanto, non riesce ad onorare le obbligazioni di pagamento assunte e presenta, oggi, un'esposizione debitaria pari ad € 76.204,93.

La signora Mormile non ha subito protesti, segno questo di un diligente ricorso al credito.

Appare evidente che il complessivo indebitamento deve imputarsi a condizioni che hanno caratterizzato la vita della signora Mormile, senza che a quest'ultima sia addebitabile nulla, avendo sempre cercato di rispettare gli impegni assunti tanto che l'indebitamento presente è sicuramente di importo contenuto (ha cercato di fare fronte alle scadenze al meglio delle proprie possibilità).

Appare evidente che gli istituti di credito abbiano incutamente con colpevolezza causato il sovraindebitamento della debitrice, non tenendo conto ai fini della concessione dei finanziamenti del merito creditizio della signora Mormile.

La ricorrente non può, dunque, essere ritenuta in colpa per essersi rivolta all'intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio, quanto invece il creditore in senso lato e del creditore finanziario in particolare è colpevole rispetto alla determinazione dell'indebitamento, o al suo aggravamento, ed al merito creditizio accordato in modo più o meno consapevole rispetto alle reali condizioni di solvibilità.

L'assunzione di un'obbligazione, che sia fuori dalla portata del debitore, va a incidere sulla impossibilità di adempiere le altre obbligazioni dalle quali il debitore medesimo è gravato e ciò a causa della concessione "disinvoltta" di credito da parte di un finanziatore che non abbia verificato il merito creditizio di chi gli chiedeva il prestito o ne abbia tenuto in scarso conto gli esiti negativi. Tale condotta del finanziatore va ad escludere la colpa del debitore che ha assunto più debiti di quelli ragionevolmente consentiti dal suo patrimonio e reddito.

La situazione patrimoniale della ricorrente, alla data di presentazione del presente ricorso, evidenzia le seguenti poste:

VALORI PATRIMONIALI ATTIVI

L'istante non dispone di un patrimonio fisico liquidabile; infatti, la debitrice non è proprietaria di alcun bene immobile, né di beni mobili registrati, né dispone di liquidità di conto corrente ulteriormente impiegabile nell'ambito della presente procedura. Infatti, il saldo del conto corrente al 31.03.2022 è pari ad € 1.809,97, somma limitata e necessaria all'istante per le esigenze quotidiane. Detiene il 50% del diritto di usufrutto sull'immobile di proprietà della figlia.

VALORI PASSIVI ACCERTATI

Sono stati accertati crediti privilegiati e chirografari come segue:

CREDITORE	TIPOLOGIA DEBITO	IMPORTO CREDITO
FINDOMESTIC BANCA	Prestito personale n. rapporto 20126392444316	€ 62.796,32
FINDOMESTIC	Linea di credito	€ 1.017,59
UNICREDIT	Cessione del quinto dello stipendio n. 8324946	€ 22.391,02
TOTALE		€ 76.204,93

RIEPILOGO MASSA PASSIVA

CREDITORI PRIVEDUCIBILI	ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI e GESTORE € 4.465,20 (al netto di € 610,00 già composti all'Occ e già com- prendivo degli oneri di legge) AVV. VITTORIA ROMANELLO € 1.495,00 (già comprensivo del 15% e degli oneri di legge) PIANO DEBITI € 1.683,00
CREDITORI CHIROGRAFARI	TOTALE € 7.643,20 € 76.204,93

	TOTALE PASSIVITÀ (prededuzioni + chirografi) € 83.848,13
--	--

CONTENUTO DELLA PROPOSTA DEL PIANO DEL CONSUMATORE E FONTE DI FINANZIAMENTO DEL PIANO

La debitrice, attraverso l'ausilio dell'Organismo di Composizione della crisi, ha predisposto un Piano del Consumatore tale per cui intende destinare al pagamento della massa dei propri debiti, per i prossimi 5 anni a decorrere dall'omologa del Piano, tutti i propri redditi derivanti dalla pensione, sospesa la cessione del quinto dello stipendio, al netto di contributi previdenziali, tasse ed imposte, altri oneri di legge e detratta la somma di € 1.130,00 al mese per il proprio sostentamento.

In particolare, la debitrice intende mettere a disposizione dei creditori la somma complessiva di € 29.250,00 in un arco temporale di 5 anni attraverso pagamenti mensili di € 450,00 euro per 13 mensilità (€ 5.850,00 all'anno). Tale somma è calcolata in modo da essere sostenibile per l'istante, ovvero da lasciare un reddito residuale che permetta la soddisfazione delle esigenze incomprensibili di vita, senza poter soddisfare le quali, anche secondo i parametri Istat, l'istante rischierebbe di cadere sotto la soglia di povertà ovvero di non poter sostenere l'impegno preso con la presente procedura a favore dei creditori.

Considerato che i creditori in precedenza vedranno soddisfatto integralmente il loro credito per € 7.643,20 la somma residua a disposizione dei creditori chirografari ammonta ad € 21.606,80 che potrà soddisfare una percentuale pari al 28,35% della massa chirografaria.

NECESSITÀ FINANZIARIE PER LE SPESE DI SOSTENTAMENTO DELL'ISTANTE

La valutazione delle necessità finanziarie deve essere effettuata considerando il fabbisogno della ricorrente (la pensione mensile, senza la cessione del quinto è pari ad € 1.600,00 circa al mese):

- spese alimentari e cura della casa € 340,00

7 - Vito - 2011-07-01

- spese per utenze (telefono, acqua, gas, luce, manutenzione caldaia) € 280,00
- spese per abbigliamento e igiene personale € 100,00
- spese mediche, acquisto farmaci e dentistiche € 100,00
- spese per fasce sulla casa € 40,00
- spese per il trasporto pubblico € 50,00
- spese per cura ed alimentazione animali domestici (n.2 gatti) € 100,00
- spese di ordinaria amministrazione e imprevisti € 100,00

Il totale delle spese ammonta a circa 1.130,00 al mese.

SITUAZIONE DEBITORIA E SUDDIVISIONE IN CLASSI

L'ammontare dei debiti complessivi maturati alla data del deposito del presente ricorso è pari a circa Euro 76.204,93, oltre spese dei professionisti che hanno seguito il presente accordo pari ad € 7.643,20, come meglio dettagliati nell'elenco allegato.

Si ritiene opportuno suddividere i debitori in classi omogenee rispetto alla tipologia di debito e alla percentuale di soddisfazione riferente al piano proposto.

Crediti in Prededuzione

Come previsto dall'art. 13 comma 4 bis, L. 3/2012, i crediti sorti in funzione o nell'occasione della presente procedura hanno il diritto di essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri creditori. Tali crediti si dettagliano nella remunerazione dei seguenti soggetti:

- per Euro 4.465,20 comprensivo di oneri e accessori all'Organismo di Composizione della Crisi per la redazione della attestazione;
- per Euro 1.496,00, comprensivo di oneri e accessori all'Avv. Vittoria Romaniello per le attività di difesa legale del ricorrente;
- per Euro 1.683,00, comprensivo di oneri ed accessori, al consulente di parte Piano Debili srl, che ha coadiuvato la scrivente difesa, curando anche la raccolta e lo studio della documentazione sottesa all'elaborazione del piano.

Spese - P.L. - 100.000,00

Crediti privilegiati

Non vi è alcun creditore privilegiato

Crediti Chirografari

Tale classe comprende i creditori dell'istante non garantiti. La somma di tali posizioni, elencata nell'allegato alla presente, è di circa euro 76.204,93. Tali creditori saranno soddisfatti nella misura del 28,35%.

PAGAMENTI

Le somme previste dal Piano del Consumatore verranno versate mensilmente, a partire dall'omologa, su di un conto corrente appositamente accesso e distribuite ai creditori con caderza annuale.

I creditori in prededuzione saranno soddisfatti entro 17 mesi dall'omologa, i creditori chirografari saranno soddisfatti dal diciottesimo mese fino al sessantesimo mese dall'omologa.

Le somme verranno distribuite rispettando l'ordine delle classi e pro quota all'interno di ogni singola classe.

Al fine di semplificare si riporta una tabella riassuntiva degli importi che la proposta assegna ai creditori e delle rispettive percentuali di soddisfazione.

	Credito Originario	Credito Soddisfatto	Percentuale di soddisfazione
Classe Prededuzione	7.643,20	7.643,20	100%
OCC	4.465,20	4.465,20	100%
Avv. Vittorio Romaniello	1.495,00	1.495,00	100%
Piano Debiti	1.683,00	1.683,00	100%
Classe Chirografi	76.204,93	21.604,80	28,35%
FINDOMESTIC BANCA	€ 52.796,32	14.969,63	28,35 %
FINDOMESTIC	€ 1.017,59	288,52	28,35 %
UNICREDIT	€ 22.391,02	6.348,65	28,35 %

411 - 01/11/2016

CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO EVENTUALI ALTERNATIVE LIQUIDATORIE

Mediante il sopra descritto piano è previsto il pagamento integrale delle precluzioni e dei crediti chirografari nella percentuale del 28,35% dei creditori chirografari, il tutto mediante il versamento di rate mensili di € 450,00 per 13 mesilità e per la durata di 5 anni per un totale di € 29.250,00.

Tale piano consente ai creditori di raggiungere un adeguato soddisfacimento, in ragione della situazione della signora Mormile, senza dover sostenere le necessarie spese per il recupero del credito che comunque non permetterebbe il rispetto della par conditio creditorum che invece viene rispettata con il presente piano.

Giava ricordare come, la giurisprudenza espressasi in commento alla Legge 3/2012, ha affermato che la finalità della legge è quello di permettere ai debitori non fallibili di uscire dalla loro crisi, ricollegandoli all'arco dell'economia paese, senza il rischio di cadere nell'usura (così Tribunale di Verona, 20 luglio 2016 est. Platania, secondo il quale **"non va dimenticato che lo finalità della legge sul sovradebitamento è certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di poter uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (e non certamente nessun sacrificio per essi) ricollegandoli all'arco dell'economia paese, senza il rischio di cadere nell'usura e di mantenere la proprietà di beni essenziali quali la loro casa di abitazione"**).

SULLA ASSENZA DI COIPA GRAVE, MALAFEDE E FRODE (REQUISITI CHE SOSTITUISCONO IL CONCETTO DI MERITEVOLEZZA IN FORZA DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ART. 4 TER L. 176/2020 ALL'ART. 12 BIS L. 3/2012)

Quello della signora Mormile è evidentemente un caso di sovradebitamento legato alle vicende che ne hanno caratterizzato la vita. Nonostante le difficoltà economiche, la sign. Mormile ha sempre provveduto al versamento delle rate dei finanziamenti fino a quanto e a quando è riuscita.

Sign. D. Mirella

Giova, inoltre, ricordare, per dovuta completezza, che la legge 176/2020 con l'art. 4 ter ha modificato l'art. 12 bis l. 3/2012, circoscrivendo le valutazioni alla colpa grave, malafede e frode.

FALCIA DELLA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

La Legge n. 176/2020, entrata in vigore il 25 dicembre 2020, di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ha introdotto alcune modifiche alla Legge n. 3/2012 e nello specifico all'art. 8 ha previsto espressamente per il consumatore la possibilità di inserire nel piano la falcia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di cessione del quinto, permettendo così al ricorrente di disporre di maggiori risorse da destinare alla soddisfazione di tutti i creditori.

SOSTENIBILITÀ DELLA PROPOSTA

In merito alla fattibilità e sostenibilità della proposta, così come sopra formulata, lo scrivente fa proprie le considerazioni espresse dal Gestore qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.

Tutto ciò essenzialmente premesso e considerato, lo ricorrente, come sopra rappresentato, difeso ed effettivamente domiciliato

EICORRE

All'On.le Tribunale di Genova dinanzi Voglia:

IN VIA PRELIMINARE

svolte le formalità di rito, dichiarare aperta la procedura di cui all'art. 10 e ss della Legge n.3/2012 per la composizione della sopraesposta crisi da sovraindebitamento e fissare con decreto l'udienza ex art. 12-bis Legge n.3/2012, ed, ex multis, disporre che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventii definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori.

Sospendere tutte le trattenute in essere sullo stipendio della signa Mormile Maria Rita, in particolare la trattenuta relativa alla cessione del quinto dello stipendio in favore di Unicredit.

Dichiarare, infine, la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali.

IN VIA PRINCIPALE

Il 27/01/2021
Giovanni Gori

Accertare e dichiarare la fattibilità e l'idoneità del piano del consumatore e, per l'effetto, omologare il piano stesso così come depositato con il presente ricorso, disponendo la forma più idonea di pubblicità per il relativo provvedimento.

In via istruttoria, si allega la documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3, l.3/12:

1. Relazione dott. Simone Sebastiani attestante la fattibilità del piano con relativi allegati;
2. Elenco creditori con l'indicazione delle somme dovute;
3. Elenco dei beni della riconvinta;
4. Elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
5. Dichiarazione assenza atti in frode ai creditori;
6. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
7. Certificato di stato di famiglia e dichiarazione Composizione nucleo familiare;
8. Elenco spese necessarie al sostentamento della riconvinta;

Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di accordo, entro il termine di cui all'art. 9 comma 3-ter L.3/12, che il Giudice riferò di voler eventualmente concedere.

Si dichiara che il valore della presente domanda è indeterminato e verrà versato un contributo unificato, previsto in misura fissa, pari ad euro 98,00.

Con ogni più ampia salvezza di diritto.


Cadoneghe (PD), 24/06/2022

Il debitore

Momille Maria Rita



Avv. Vittoria Romaniello



PROCURA SPECIALE

La sottoscritta Mormile Maria Rita (C.F. MRMMR50C63D969E) nata a Genova il 28.03.1950 ed M residente alla via Leonardo Montaldo n.30 nomina quale suo difensore e procuratore in ogni atto della presente procedura e in quelle connesse e dipendenti, l' Avv. Vittoria Romaniello del Foro di Piacenza, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, assumendo sin d' ora per ratio e valido l' operato del suddetto legale. Elegge domicilio presso lo studio dell' Avv. Vittoria Romaniello, sita in Cadoneghe (PD) alla Via Piazzale Castagnera n.17. Dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato informato che i suoi dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d' ora il rispettivo trattamento.
La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all' atto, anche ai sensi dell' art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 43/2013.

Cadoneghe (PD), 24.06.2022

Mormile Maria Rita

Visto per autentico

Avv. Vittoria Romaniello